

N. 3139

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2012

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, in materia di previdenza agricola

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nella sua versione originaria, prevede la possibilità per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli, che possono far valere al 31 dicembre 1995 una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per il versamento dei contributi previdenziali per la fascia di reddito agrario superiore a quella di appartenenza.

L'opzione può essere esercitata solo dal titolare del nucleo familiare coltivatore diretto per se stesso e/o per le unità attive del nucleo in possesso del previsto requisito contributivo, o dall'imprenditore agricolo principale o dal concedente in caso di nucleo colonico-mezzadrile.

La variazione di fascia non influisce sull'inquadramento dell'azienda, ma riconosce

al richiedente la possibilità di versare una contribuzione previdenziale maggiore in funzione di un trattamento pensionistico corrispondente, determinato secondo le regole del calcolo contributivo (sistema a capitalizzazione), che riconosce al momento del pensionamento un trattamento che tiene conto solo dei contributi versati.

Il presente disegno di legge è finalizzato ad ampliare l'esercizio di opzione non solo alla fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza, ma anche eventualmente ad altre fasce superiori, in modo da consentire ai lavoratori autonomi agricoli iscritti alla gestione INPS di potersi assicurare, previo pagamento di una maggiore contribuzione, un trattamento pensionistico migliore rispetto a quello spettante nella fascia di appartenenza.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:
- «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».